ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL DOTTORE COMMERCIALISTA E LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Problematiche nelle valutazioni per i conferimenti di azienda e rami d'azienda

Conferimenti e operazioni di aggregazione

Giancarlo Modolo

Odcec Milano

Milano, 10 marzo 2022

Aspetti generali

Regola

Con **«conferimento d'azienda»** viene individuata l'operazione con la quale:

- un'azienda;

  oppure:

- un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito;

vengono apportati a un soggetto giuridicamente diverso dall'impresa conferente, consentendo a quest'ultima di ricevere come contropartita una «partecipazioni della società» cui ha effettuato l'apporto.

L'Agenzia delle entrate - ***con la circolare 25 settembre 2008, n. 57*** - ha puntualizzato che affinché sia configurabile un «conferimento d'azienda» o di un «ramo d'azienda» è necessario che oggetto del trasferimento sia un insieme di «beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici» suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa (e, quindi, non singoli beni).

Conseguentemente il **«complesso aziendale trasferito»** (oggetto del conferimento) deve essere:

- autonomo;

  e:

- atto a produrre reddito.

Conferimenti d'azienda e neutralità fiscale

Oggetto ->

Le operazioni di **«conferimenti di aziende»** poste in essere nell'esercizio di imprese commerciali, tra soggetti residenti nel territorio dello Stato -> **non realizzano plusvalenze** o **minusvalenze.**

Infatti, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 176 del TUIR prevede:

che i conferimenti di aziende si considerano effettuati in neutralità fiscale, ossia non comportano il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze;

la possibilità di richiedere, mediante versamento di un'imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all'azienda ricevuta

In concreto:

- la norma prevede **un regime "obbligatorio" di neutralità fiscale** a cui si affianca la possibilità di **riallineare i valori per la conferitaria;**
- la neutralità -> configura come inidoneità dell'operazione a determinare il realizzo di plusvalenze e minusvalenze dell'azienda che passa dall'**organizzazione originaria *(soggetto conferente)*** alla **struttura di destinazione *(società conferitaria).***

Conferimenti d'azienda e neutralità fiscale

Neutralità fiscale: condizioni ->

- **Soggetto conferente**
  - **Impresa commerciale**
  - **Valore partecipazione -> pari al costo fiscale azienda conferita**
- **Oggetto**
  - **Azienda**
- **Soggetto conferitario**
  - **Impresa commerciale**
  - **Subentro nei valori attivi e passivi dell'azienda ricevuta**

Se non risultasse applicabile l'art. 176 del Tuir -> operativo l'art. 9, c. 5, del Tuir -> «*le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche (…) per i conferimenti in società*» -> in assenza di un conferimento d'azienda -> il conferimento di beni = cessione a titolo oneroso che determina in capo al conferente plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili.

Effetti sul capitale

Effetti dell'operazione di conferimento

Costitutivi → **Nuova società**

incrementativi → **Società pre-esistente**

Aspetti societari dell'operazione di conferimento

Conferimento modello cessione

Realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale oggetto dell'operazione di conferimento

Effetti possibili -> perdita del controllo

Conferimento modello trasformazione

Ristrutturazione degli asset interni

Effetti possibili -> non eventuale perdita del controllo

Compilazione del quadro RV del modello Redditi

Regola -> in presenza di conferimento d'azienda -> il soggetto conferitario ***può iscrivere in contabilità i maggiori valori emersi,*** ad esempio, dalla relazione di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. rispetto a quelli rilevati nella contabilità del soggetto conferente, tenendo presente, però che rimane fermo il principio di neutralità fiscale previsto dall'operazione -> i costi fiscali rilevati nella contabilità del conferente vengono recepiti dal soggetto conferitario.

Per monitorare la riconciliazione tra detti valori -> nel modello REDDITI è presente la **sezione I del quadro RV**
da compilare nelle ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni straordinarie "neutrali" (tra cui il «conferimento d'azienda»).

SEZIONE I
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

	Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
	1			2	3	4 ,00
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	

Opzione per il regime dell'imposta sostitutiva

L'art. 176, c. 2-*ter,* del Tuir prevede, nel caso di «conferimento d'azienda», la possibilità per il soggetto conferitario di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in modo da ottenerne il riconoscimento ai fini fiscali.

Opzione per il regime dell'imposta sostitutiva può essere esercitato, *in alternativa* ->

- **in sede di dichiarazione dei redditi inerente al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione risulta posta in essere;**

oppure, al più tardi:

- **in sede di dichiarazione dei redditi inerente al periodo di imposta successivo.**

L'opzione viene considerata perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta ed avente aliquota per scaglioni pari al 12%, al 14% ed al 16%.

Bonus aggregazioni

Con l'art. 11 del D.L. 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58) è stato reintrodotto il ***«bonus aggregazioni»*** (precedentemente disciplinato dall'art. 1, c. 242 – 249, della L. 296/2006 e, dell'art. 4 del D.L. 5/2009) che trova applicabilità anche per i «conferimenti d'azienda» -> **beneficiario il soggetto conferitario dell'azienda.**

Ambito temporale *(salvo proroghe)*

L'agevolazione o ***«bonus aggregazioni»*** è riconosciuto per le operazioni di «conferimento d'azienda» poste in essere dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022.

Circolare Agenzia delle entrate 21 marzo 2007, n. 16 (§ 2) -> precisa che l'**operazione di aggregazione aziendale** esplica effetti dal momento in cui si considera perfezionata sul piano giuridico

Attenzione -> ai fini procedurali è necessario tenere presente che il maggior valore attribuito ai beni viene riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'**operazione di aggregazione aziendale.**

Condizioni per l'operazione di aggregazione

Per disposto dell'art. 11, c. 3, del D.L. 34/2019, le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione devono soddisfare le seguenti condizioni ->

1. **devono essere state operative da almeno due anni** *(cioè nel corso del biennio deve risultare effettivamente svolta un'effettiva attività commerciale -> circ. Agenzia delle entrate 16/2007, § 5.1);*
2. **non devono risultare facenti parte del medesimo gruppo societario**;
3. **non devono risultare legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;**
4. **non devono risultare controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Sussistenza dei requisiti nel biennio precedente

Art. 11, c. 4, del D.L. 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58) -> le imprese interessate dalle **operazioni di aggregazione aziendale** si devono trovare o si erano trovate ininterrottamente, ***nei due anni precedenti l'operazione***, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 26/2007, § 6, in relazione alla precedente versione dell'agevolazione, ha puntualizzato che la **congiunzione "o"** esplica funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva.
Ne deriva, conseguentemente, che il beneficio potrà essere accordato solamente a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale devono possedere i requisiti soggettivi e oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di conferimento, ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa (circ. 16/2007, § 6).

Sussistenza dei requisiti nel biennio precedente

Attenzione -> L'***agevolazione si sostanza nel riconoscimento fiscale gratuito*** *(senza quindi alcuna imposta sostitutiva)* **dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dal processo di aggregazione,** fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

Specificamente, **l'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto conferitario, rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente.**
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 66/2007, § 4, ha precisato che l'applicazione della disposizione di favore comporta:

- la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti;
- il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo;

fermo restando il periodo di sorveglianza per l'eventuale decadenza.

Maggior valore attribuito ai beni -> viene riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap **con decorrenza dall'esercizio successivo** a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Riconoscimento dei maggiori valori fiscali

Maggiori valori affrancabili

I maggiori valori contabili per i quali è ammesso il riconoscimento gratuito sul piano fiscale sono esclusivamente quelli iscritti dalla società risultante dall'**operazione di aggregazione aziendale** a titolo di:

- avviamento;
- incremento del valore dei beni strumentali materiali e immateriali.

Limite di 5 milioni di euro

Regola -> si rende operativo il limite massimo di 5 milioni di euro per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili. **Nell'ipotesi in cui il maggior valore generatosi per effetto dell'operazione di aggregazione aziendale risulti superiore a 5 milioni ->** sussiste la possibilità di:

- ***individuare autonomamente quali maggiori valori iscritti*** dovranno considerarsi fiscalmente riconosciuti (circ. Agenzia delle entrate 16/2007, § 4.1);
- ***per l'eccedenza,*** optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali (circ. Agenzia delle Entrate 57/2008, § 3.3.3).

Decadenza dal beneficio dell'agevolazione

Art. 11, c. 6, del D.L. 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58) -> sussiste la decadenza dal beneficio se, nei primi quattro periodi di imposta dal perfezionamento dell'operazione agevolata, la società *avente causa:*

- pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (di cui al Titolo III, Capi III, e IV del Tuir;

  oppure:
- cede gli elementi patrimoniali per i quali ha beneficiato del riconoscimento fiscale dei "maggiori valori iscritti".

Il quadriennio deve essere computato tenendo conto del periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aggregazione aziendale agevolata (circ. Agenzia delle entrate 16/2007, § 9).

Es.: se si ipotizza un'aggregazione aziendale attuata mediante un'operazione di «conferimento d'azienda» che si è perfezionata nel 2019 (dopo l'1 maggio 2019) e che la società conferitaria ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare -> i quattro periodi di imposta, relativamente ai quali potrebbero integrarsi i **presupposti di decadenza dall'agevolazione, andrebbero individuati nel quadriennio 2019-2022.**

Conseguenze ed effetti della decadenza

Nell'ipotesi di **decadenza dall'agevolazione:**

- la società è tenuta a liquidare e a corrispondere, **nella dichiarazione dei redditi inerente al periodo d'imposta nel corso del quale si è concretizzata la decadenza,** l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, inerente anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti;

  tenendo presente che:

- sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni né interessi.

Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni

Circolare Agenzia delle entrate 11 giugno 2009, n. 28, § 8.1 ->nell'ipotesi di decadenza, sussiste la possibilità di avvalersi di uno o di entrambi i regimi di affrancamento a titolo oneroso relativamente alla successiva operazione straordinaria, fermo restando che i valori fiscali di partenza per il riallineamento ai maggiori valori contabili sono quelli che risultavano riconosciuti *ante «bonus aggregazioni».*

Trasformazione delle Dta-Deferred Tax Asset

Art. 1, c. 233 – 243, della L. 178/2020 -> ha reso operativo un ulteriore incentivo alle aggregazioni aziendali -> nelle ipotesi di «conferimento d'azienda» deliberato **tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021,** è stata consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non inscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Attenzione -> detto beneficio, *in assenza di apposite disposizioni di incompatibilità,* si sovrappone, nel periodo interessato, al *bonus aggregazioni* di cui all'art. 11 del DL 34/2019, sotto il profilo sia delle operazioni che consentono di accedere all'agevolazione, sia dei soggetti agevolati aventi causa dell'operazione di aggregazione.

N.B.: la trasformazione in credito d'imposta deve avvenire:

- **per un quarto ->** alla data di efficacia giuridica delle operazioni;
- **per i rimanenti tre quarti ->** al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

Trasformazione delle Dta-Deferred Tax Asset

L'entità massima di Dta che può essere trasformato da ciascun soggetto -> pari al:

- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater del* c.c., **senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;**
- 2% della somma delle attività conferite.

N.B.: la trasformazione risulta condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due quote.

Coordinamento con i bonus aggregazioni

Coordinamento tra bonus aggregazioni e regimi di imposizione sostitutiva

Raccordo della disciplina agevolativa del c.d. «*bonus* aggregazioni» (reintrodotto dall'art. 11 del DL 34/2019) con quella del regime di imposizione sostitutiva -> sussiste la possibilità di distinguere le ipotesi di possibile **"sovrapposizione" delle due discipline:**

- ***l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva riguardante la medesima operazione di aggregazione aziendale,*** relativamente alla quale si è beneficiato del riconoscimento del «*bonus aggregazioni»;*

- ***l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva riguardante una successiva operazione ->*** ad esempio, di conferimento d'azienda, posta in essere dal medesimo soggetto che ha fruito della predetta agevolazione fiscale.

Coordinamento con i bonus aggregazioni

Coordinamento tra bonus aggregazioni e regimi di imposizione sostitutiva

In pratica -> per la stessa operazione di aggregazione -> sussiste la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti nel bilancio e non riconosciuti fiscalmente per il ***«bonus aggregazioni»,*** in quanto di entità eccedente il limite di 5 milioni di euro.

N.B.: ai fini dell'individuazione dell'aliquota cui assoggettare il residuo ammontare dei disallineamenti presenti, non si deve tener conto della parte di maggiori valori che ha ottenuto il riconoscimento fiscale per il «*bonus aggregazioni*».

Esempio -> se a seguito di un'operazione di conferimento -> sono iscritti valori civilistici delle immobilizzazioni ricevute pari a 10 milioni di euro e se il valore fiscale delle medesime immobilizzazioni presso il soggetto conferente è pari a 3 milioni di euro -> il disallineamento tra valore civile e fiscale ammonta a 7 milioni di euro -> la società conferitaria ha ottenuto il riconoscimento fiscale "gratuito" del maggior valore delle immobilizzazioni nei limiti di 5 milioni di euro e, quindi, ha incrementato il valore fiscalmente riconosciuto delle stesse sino a 8 milioni di euro.

Coordinamento con i bonus aggregazioni

Valutazione effetti in relazione all'esempio esaminato

Se la società conferitaria -> opta anche per la l'imposta sostitutiva, si renderà operativa l'aliquota inerente al primo scaglione (pari al 12%) sull'entità residua del disallineamento tra valore civile e fiscale ancora esistente -> cioè fino a 2 milioni di euro (10 milioni - 8 milioni).

Attenzione -> in tale ipotesi, l'**ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente ->** si deve ritenere comprensivo anche dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di **operazioni di riorganizzazione aziendale** che hanno usufruito del «*bonus aggregazioni*».

Se si verifica la decadenza del *bonus* aggregazioni, a causa dell'effettuazione di un'ulteriore successiva operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione nel corso del «quadriennio di sorveglianza» -> sussiste la possibilità di avvalersi di uno o di entrambi i regimi di affrancamento a titolo oneroso, tenendo in considerazione che per tale successiva operazione straordinaria (fermo restando i valori fiscali di partenza per il riallineamento ai maggiori valori contabili) sono quelli che risultavano riconosciuti *ante* «*bonus aggregazioni*».

Grazie per l'attenzione prestata …

Giancarlo Modolo – Milano
Email -> gcm@studiomodolo.it